

DECRETO-LEGGE

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il terzo periodo dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente: “Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020”.

b) al comma 2, secondo periodo le parole: “in ogni caso” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza”.

c) il comma 2-*bis* è soppresso;

d) al comma 2-*ter* primo periodo le parole: “**è fissato al 31 maggio 2020**” sono sostituite dalle seguenti: “**è fissato, a pena di decadenza, al 30 giugno**” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente”.

e) al comma 3-*bis* quarto periodo le parole: “**è fissato al 31 maggio 2020**” sono sostituite dalle seguenti: “**è fissato, a pena di decadenza, al 30 giugno 2020**”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di Cassa integrazione in deroga)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020”.
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, **ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 22-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. All'articolo 22-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come introdotto dall'articolo 71 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 secondo periodo le parole: “nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché per un massimo di quattro settimane fruibili limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente richiesto come disciplinato dagli articoli da 19 a 22”.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di trattamento di integrazione salariale in deroga all'INPS)

1. All'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come introdotto dall'articolo 71 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 4 il **sesto** periodo è soppresso e il **settimo** periodo è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, **ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**; trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di pagamento diretto di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. All'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come introdotto dall'articolo 71 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di Reddito di emergenza)

1. All'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 primo periodo la parola: “giugno” è sostituita dalla seguente: “luglio”.